

P.U. 248-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 248-1/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale chiesta in proprio da

CORPINO IMPIANTI S.R.L., con sede in Monserrato, Via Giuseppe Zuddas, 171, p. IVA 01854640925, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. Paolo Corpino (c.f. CRPPLA51D17B354B, nato a Cagliari il 17.04.1951), elettivamente domiciliata, in Cagliari, via Alfredo Catalani, 28, presso lo studio dell'avv. Corrado Lecis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 17.12.2025, la società Corpino Impianti S.r.l., evidenziando il proprio stato di insolvenza, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

La società ha, a tal fine, esposto:

- di essere un'impresa commerciale "non piccola", come confermato dall'analisi dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso;
- di non essere più operativa non avendo commesse da evadere né crediti da incassare, e che tutti i dipendenti sono stati licenziati;
- che in data 14.10.2025 è deceduto il sig. Marco Corpino, amministratore e socio al 50%;
- che i debiti verso fornitori, professionisti ed Agenzia delle Entrate superano la cifra di € 50.000,00;
- di essere proprietaria di beni mobili e beni mobili registrati (due autoveicoli).



2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La situazione contabile prodotta – pur in assenza dell'ultimo bilancio antecedente il deposito del ricorso – evidenzia per l'anno 2023 un attivo patrimoniale superiore ad euro 300.000,00 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).

L'impresa deve, pertanto, ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione di plurimi elementi:

- la società non ha depositato al Registro delle Imprese il bilancio per l'anno 2024;
- la situazione debitoria sommariamente documentata dalla ricorrente (cfr. docc. da 9 a 17 allegati al ricorso, e docc. da 19 a 24 allegati alle note del 27.05.2026), evidenzia corposi debiti verso fornitori, professionisti e Agenzia delle Entrate – cui la Società – secondo quanto dalla stessa rappresentato e come di evidenza dalle varie diffide di pagamento agli atti e dalle cartelle già emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) – non è in grado di far fronte.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando opportuno richiamare i debiti documentati dalla ricorrente (a titolo esemplificato e sufficiente, si vedano le fatture dei fornitori sub docc. 9 e 10 per totali euro 8.195,78, le fatture dei professionisti sub docc. da 11 a 17 e 22 per totali euro 2.416,00, la diffida sub doc. 20 dell'Agenzia delle Entrate per euro 24.004,02, la diffida sub doc. 23 per mancato pagamento canoni di locazione per euro 6.000,00).

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale



della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società **CORPINO IMPIANTI S.R.L.**, con sede in Monserrato, Via Giuseppe Zuddas, 171, p. IVA 01854640925, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. Paolo Corpino (c.f. CRPPLA51D17B354B, nato a Cagliari il 17.04.1951);
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Claudia Murgia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 10.11.2026 ore 10.15 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti



reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 09/07/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

